

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, STIRATI, ARFÈ e PITTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Riconoscimento dei servizi preruolo al personale delle università

ONOREVOLI SENATORI. — Una più favorevole e soprattutto più uniforme ed organica valutazione dei servizi preruolo del personale universitario è stata più volte richiesta dai sindacati del settore e proposta in sede parlamentare nella precedente legislatura. Infatti nel disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento universitario si proponeva una piena valutazione nel ruolo ad esaurimento degli assistenti del servizio prestato quale tecnico laureato o professore universitario incaricato. E si prevedeva un riconoscimento del servizio svolto quale ricercatore precedentemente all'ingresso nel ruolo unico dei docenti universitari o negli altri ruoli della pubblica amministrazione. Con il presente disegno di legge si propone di riordinare la materia dei riconoscimenti dei servizi preruolo del personale universitario attualmente regolata da norme ormai superate (artt. 17 e 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311; art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16; art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 349; art. 13 della legge 26 gennaio 1962, n. 16).

Le incongruenze cui porta l'attuale normativa sono evidenti. Ad esempio nel ruolo degli assistenti sono riconosciuti dodici anni

di servizio preruolo a chi ha prestato servizio per quattro anni come assistente straordinario, per quattro anni come professore universitario incaricato e per quattro anni come professore di ruolo negli istituti di istruzione secondaria, mentre sono riconosciuti quattro anni a chi è stato per dodici anni professore universitario incaricato. Ed ancora il servizio prestato quale impiegato di ruolo nelle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato o come professore nelle università estere è riconosciuto nel ruolo dei professori ma non nel ruolo degli assistenti universitari. Ed inoltre il servizio prestato quale assistente è stato valutato per un massimo di quattro anni nel ruolo dei professori finchè la VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 76 in data 2 luglio 1971, ha dato una interpretazione più favorevole della normativa vigente. Con il risultato che, scaduti ormai i termini di ricorsi in sede giurisdizionale, i professori che hanno avuto il riconoscimento dei servizi preruolo prima della citata sentenza sono stati sopravanzati in carriera dai colleghi più giovani che hanno beneficiato di una più favorevole valutazione dei servizi preruolo. Molti esempi ancora del-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le palesi ingiustizie cui porta l'attuale normativa potrebbero essere citati.

Per i motivi suddetti si ritiene opportuno unificare la normativa relativa ai riconoscimenti dei servizi preruolo del personale docente universitario estendendola al personale non docente e valutando completamente in ognuno dei ruoli i servizi preruolo svolti con funzioni corrispondenti a quelle del personale di ruolo.

Si propone quindi di valutare completamente nel ruolo dei professori universitari il servizio svolto quale professore ufficiale, valutando solo parzialmente i restanti servizi, e di valutare interamente nel ruolo degli

assistenti i servizi svolti con analoghe funzioni come tecnico laureato, dipendente da enti di ricerca, assistente incaricato o volontario, borsista. Si ritiene in particolare che una giusta valutazione del servizio di assistente volontario non possa essere interpretata come atta a favorire la proliferazione di figure precarie e non retribuite perchè, come è noto, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, si è resa impossibile la nomina di nuovi assistenti volontari.

L'onere finanziario derivante dalla legge, che si propone, valutato in circa cinque miliardi annui, non sembra tale da essere di ostacolo all'accoglimento delle legittime aspettative del personale universitario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai professori ed agli assistenti universitari è riconosciuto ai fini giuridici, economici e di carriera, all'atto della conferma nel ruolo, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di professore ufficiale o assistente universitario, di assegnatario di borse di studio *post-lauream*, di titolare di contratti o di assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, di impiegato delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche non territoriali in carriere per cui sia richiesto il diploma di laurea, di ricercatore o docente presso università estere e laboratori ed enti di ricerca nazionali ed esteri.

Il servizio prestato in qualità di professore ufficiale o assistente universitario, di assegnatario di borsa di studio *post-lauream*, di titolare di contratti o di assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, di tecnico laureato, di conservatore di musei delle scienze, di curatore degli orti botanici, di appartenente al personale scientifico degli osser-

vatori astronomici e vesuviano, di ricercatore presso enti di ricerca pubblici è valutato come titolo nei concorsi ed è riconosciuto, ai fini giuridici, economici e di carriera, all'atto della conferma nel ruolo nelle carriere delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici anche non territoriali.

Il servizio preruolo prestato presso le università o laboratori ed enti di ricerca nazionali ed esteri dal personale appartenente ai ruoli previsti dalle leggi 3 novembre 1961, n. 1255, e 3 giugno 1970, n. 380, purchè svolto con mansioni caratteristiche di uno qualunque di questi ruoli, è riconosciuto ai fini giuridici, economici e di carriera all'atto del superamento del periodo di prova.

Nelle carriere della pubblica amministrazione il servizio prestato quale professore incaricato universitario è valutato ai fini giuridici, economici e di carriera, ove non esistano disposizioni più favorevoli, allo stesso modo del servizio prestato quale assistente di ruolo alla classe corrispondente alla retribuzione dell'incarico. Sono estese ai professori incaricati universitari le norme previste per il passaggio degli assistenti ordinari ad altre carriere della pubblica amministrazione.

Art. 2.

I riconoscimenti di cui al precedente articolo 1 operano per intero, ai fini giuridici, economici e di carriera, nel ruolo degli assistenti e negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici con l'eccezione del ruolo dei professori universitari.

Nel ruolo dei professori universitari opera per intero il riconoscimento del servizio di professore ufficiale presso le università. Il riconoscimento dei rimanenti servizi di cui al primo comma del precedente articolo 1 avviene per intero e fino ad un massimo di quattro anni ai fini giuridici, economici e di carriera; in aggiunta il servizio eccedente i quattro anni è valutato ai fini giuridici, economici e di carriera nella misura di un terzo ed ai soli fini economici per i restanti due terzi; il servizio che non sia stato già valutato ai fini giuridici e di carriera è valutato ai fini economici anche nelle classi successive di stipendio.

I riconoscimenti di cui al precedente articolo 1 operano per intero ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza.

I riconoscimenti di cui al precedente articolo 1 relativi al personale universitario si attuano con decreto rettorale.

Per il personale attualmente in ruolo l'applicazione dei benefici di cui al precedente articolo 1 comporta ricostruzione di carriera con decorrenza dal giorno di entrata in vigore della presente legge. Al personale attualmente in ruolo si applicano, ove più favorevoli, le norme relative ai riconoscimenti dei servizi preruolo vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1974 in lire 3.000 milioni si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.